



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Dott. Alfredo Grasselli    | Presidente              |
| Dott. Alessandro De Santis | Referendario            |
| Dott. Ilvio Pannullo       | Referendario (relatore) |

nella camera di consiglio del 22 aprile 2026, ha adottato la seguente

**DELIBERAZIONE**

*nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del Gruppo "Italia Viva" del Consiglio regionale della Campania, a norma dell'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012, conv. dalla l. n. 213 del 2012;*

VISTA la deliberazione n. 68/2026/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2026;

VISTO il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali;

VISTO il decreto n. 1/2026 con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha assegnato l'esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari regionali della Regione Campania secondo un criterio di rotazione, in base all'ordine di ruolo e a scorrimento;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore del 20 aprile 2026;

VISTA l'ordinanza n. 71 del 21 aprile 2026 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Ref. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.



## **FATTO**

Con nota del 23 febbraio 2026 (prot. n. 3358) - trasmessa a mezzo del servizio di posta elettronica certificata (PEC) in pari data e acquisita, sempre in pari data, al prot. di questa Sezione al n. 995 - il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2025 del Gruppo consiliare, costituito nella XI legislatura, "Italia Viva", unitamente alla documentazione allegata.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2025, da una parte, con riferimento alle entrate disponibili nell'esercizio, il Consiglio regionale ha liquidato al Gruppo complessivamente, per le sole spese di funzionamento, la somma di euro 32.574,16, da sommare al fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento, pari ad euro 7.711,38, per un totale delle entrate pari ad euro 40.285,54; dall'altra, con riferimento alle uscite pagate nell'esercizio, le spese effettuate sono state pari ad euro 40.285,54, con un fondo di cassa finale per spese di funzionamento pari ad euro 0,00.

Con la deliberazione n. 85/2026/FRG del 13 marzo 2026 (regolarmente pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Consiglio regionale), questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso al Gruppo consiliare, per il tramite del Presidente del Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), evidenziando una pluralità di irregolarità e carenze documentali emerse in sede di esame del rendiconto, assegnando il termine di legge di trenta giorni per la regolarizzazione.

Con nota del 13 aprile 2026 (prot. Regione n. 6942), trasmessa a mezzo del servizio di PEC a questa Corte (di seguito: "relazione integrativa") dal Presidente del Consiglio regionale (assunta, in pari data, al prot. di questa Sezione al n. 2105), il Gruppo consiliare ha fornito riscontro alle richieste istruttorie formulate con la citata deliberazione n. 85/2026/FRG.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo e giurisprudenziale**

#### **1.1. La normativa di rango primario di competenza statale**

L'art. 1, cc. 9 - 12, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012) ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi annualmente, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame, nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, hanno inquadrato tale controllo entro precisi adempimenti procedurali e temporali: ciascun Gruppo consiliare approva un rendiconto annuale di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepite nell'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 dicembre 2012.

Il rendiconto, trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi inviato alla competente Sezione regionale di controllo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita deliberazione, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una *comunicazione* affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del Gruppo, fissando a tal fine un termine non superiore a trenta giorni.

Nei casi di mancata o tardiva trasmissione del rendiconto o di mancata regolarizzazione dello stesso, la Sezione regionale di controllo è tenuta all'adozione di una deliberazione di irregolarità che, ai sensi dell'art. 1, c. 11, ultimo periodo, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), produce l'obbligo della restituzione al Consiglio regionale delle spese non rendicontate o dichiarate irregolari.

La restituzione è a carico del responsabile della spesa irregolare e, in ultima analisi, del Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare, tenuto alla restituzione mediante risorse proprie.

## **1.2. Le linee guida adottate con il DPCM del 21 dicembre 2012**

I criteri interpretativi cui deve ispirarsi la verifica della Sezione regionale di controllo sono desumibili dalle menzionate «*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*», recate dall'Allegato A al citato DPCM.

Più precisamente, vengono in rilievo

- l'art. 1 (*Veridicità e correttezza delle spese*), cc. 1-3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «1. Ciascuna spesa indicata nel rendiconto [...] deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza. 2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge [...]»;
- l'art. 1, c. 3, lett. b), c) e d), dell'All. A al DPCM, a mente del quale vige il divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale;
- l'art. 1, c. 6, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi»;
- l'art. 2 (*Compiti del Presidente del Gruppo consiliare*), c. 1, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal

*Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile»;*

- *l'art. 2, c. 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Ciascun Gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida»;*
- *l'art. 3 (Documentazione contabile), cc. 2 e 3, dell'All. A al DPCM, a mente del quale «2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi»;*
- *l'art. 4 (Tracciabilità dei pagamenti) dell'All. A al DPCM, a mente del quale «Al fine assicurare la tracciabilità dei pagamenti, i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente».*

### **1.3. La normativa di rango primario di competenza regionale**

Con specifico riferimento alla materia qui di interesse, nell'ambito della sfera di competenza legislativa regionale come definita dalla richiamata sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale, vengono in rilievo

- *in primo luogo, l'art. 26 (Consiglio regionale e sue attribuzioni), c. 2, dello Statuto della Regione Campania, approvato con l.r. n. 6 del 28 maggio 2009, a norma del quale «Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri»;*
- *in secondo luogo, l'art. 28 (Consiglieri regionali), c. 2, dello Statuto della Regione, a norma del quale «I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale»;*
- *infine, l'art. 40 (Gruppi consiliari), c. 1, 3 e 4, dello Statuto della Regione, a norma del quale «1. Il regolamento [del Consiglio] disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo. 3. L'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio. 4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia Gruppo di appartenenza non porta, al nuovo Gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica».*

Ciò premesso, la disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella l.r. 5

agosto 1972, n. 6 (*«Funzionamento dei gruppi consiliari»*), più volte modificata ed integrata.

Avendo un diretto impatto sulle risorse trasferite ai gruppi e sulla legittimità e l'inerenza delle spese eventualmente da questi sostenute, in questa sede corre l'obbligo di rilevare che l'art. 2 della l.r. n. 6 del 1972 dispone quanto segue: «1. A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, per l'intera legislatura, all'allestimento, all'arredamento e alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti e utenze elettriche, idriche e telefoniche e alla pulizia dei locali stessi. 3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla formazione di materiale di documentazione e di attrezzature di Gruppi Consiliari».

Con riferimento poi ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento - in applicazione dell'art. 2, c. 1, lett. g) del d.l. n. 174 del 2012 cit. (che detta disposizioni per la «riduzione dei costi della politica nelle regioni») - l'art. 3 della legge in esame prevede che, «a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente».

Inoltre, giusta le modificazioni intervenute a seguito dell'approvazione della l.r. n. 38 del 2012 (*Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 [...]*), con riguardo specifico alle funzioni intestate alla Sezione regionale di controllo, ad ulteriore definizione del parametro formale di legalità, il citato art. 3 della l.r. n. 6 del 1972 dispone, ai cc. 3-bis e seguenti, che «3-bis. Se la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontra che il rendiconto di esercizio del Gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sono conformi alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. 3-ter. L'omessa regolarizzazione comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. 3-quater. L'obbligo di restituzione di cui al comma 3 ter consegue, inoltre, alla mancata trasmissione del rendiconto, imputabile a responsabilità esclusiva del Presidente del Gruppo, alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il termine di sessanta giorni individuato ai sensi del comma 3, oppure alla deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 3-quinques. Nei casi previsti ai commi 3 ter e 3 quater, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempla progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui al comma 1. 3-sexies. Nell'ipotesi di cessazione del Gruppo o di fine legislatura, l'obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire. 3-septies. Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce: altre spese».

Da ultimo, con riferimento alle spese per il personale, l'art. 5 della citata l.r. n. 38 del 2012 dispone che «1. A decorrere dalla X legislatura il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge 174/2012, compresi gli oneri a carico dell'ente e senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Il personale a qualsiasi titolo comandato, distaccato o con contratto di natura privatistica a tempo determinato, funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve rientrare nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare. 2. La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012».

#### **1.4. L'interpretazione del quadro normativo nella giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni Riunite della Corte dei conti**

Nell'esaminare la conformità alla Costituzione del controllo in esame, la Consulta ha evidenziato che «[...] l'obbligo di restituzione può infatti ritenersi anzitutto principio generale delle norme di contabilità pubblica. Esso risulta strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (Corte cost., sent., 6 marzo 2014, n. 39).

In riferimento alla *ratio* della normativa in esame e ai limiti del sindacato della Corte dei conti sull'attinenza della spesa alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari, la medesima sentenza ha inoltre affermato che «[...] il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale [...]» (Corte cost., sent. n. 39 del 2014, considerato in diritto 6.3.9).

Il requisito dell'inerenza della spesa con le finalità istituzionali del Gruppo, espressamente previsto dalla normativa di riferimento (cfr., art. 1, c. 3, dell'All. A al DPCM 21 dicembre 2012), è ritenuto dalla giurisprudenza contabile l'elemento caratterizzante e qualificante di questo tipo di controllo; in proposito, è stato affermato che «[...] l'attività di controllo deve consistere perciò nell'esame della singola spesa per accertare se essa sia coerente con l'attività istituzionale del Gruppo e, nel contempo, che non costituisca un modo subdolo per finanziare il partito. Il Collegio ritiene che si tratta di una verifica da condurre secondo parametri di compatibilità circa l'inerenza delle spese con i fini istituzionali dei gruppi consiliari; fini che non possono andare disgiunti da un sano criterio di sobrietà finanziaria cui è improntata tutta la recente legislazione recata dalle leggi di stabilità anche in relazione agli impegni derivanti dall'adesione dell'Italia al "Fiscal Compact" e al "six pack" di cui alla novella costituzionale n. 1/2012 ed alla relativa "legge rinforzata" n. 243/2012» (così, SS.RR. in s.c., sent., 30 luglio 2014, n. 29/2014/EL).

Nel medesimo autorevole arresto giurisprudenziale, è stato inoltre precisato che «[...] il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi. La verifica invece deve coinvolgere, come innanzi accennato, il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del Gruppo» e, in riferimento ai limiti del sindacato della Corte sui rendiconti in esame, che «[...] la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali. Valutare, ad esempio, quale giornale o libro sia più opportuno acquistare. Tuttavia, allo stesso modo di quanto avviene nella giurisdizione di responsabilità, anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica o irrazionale in ragione dei mezzi predisposti rispetto ai fini che si intende perseguire. In altri termini, allorché la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme» (così, SS.RR. in s.c., sent. n. 29/2014/EL cit.; negli stessi termini, per la successiva giurisprudenza, anche regionale, si v. tra le molte Sez. giur. Campania, sent., 25 agosto 2017, n. 319).

Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale consegue, dunque, che l'accertamento di irregolarità anche parziale del rendiconto (originario o per difetto di regolarizzazione), limitatamente alle irregolarità accertate, determina *ex lege* l'obbligo di restituire le correlative somme da parte del responsabile della spesa irregolare, in ultima analisi individuato nel Presidente *pro tempore* del Gruppo consiliare.

## **2. L'autonomia contabile del Consiglio regionale**

L'art. 67 (*Autonomia contabile del consiglio regionale*), c. 1, del d. lgs. n. 118 del 2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi* [...]) dispone che «le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali».

Gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

Come già chiarito, per quel che concerne la Regione Campania, l'art. 26, c. 2, dello Statuto regionale attribuisce al Consiglio regionale autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

In base al sistema delineato dal d. lgs. n. 118 del 2011, segnatamente dal combinato disposto del c. 3 degli artt. 63 (*Rendiconto generale*) e 67, «contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11,

commi 8 e 9». Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato della Regione.

Il perimetro di consolidamento, così come le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del medesimo d. lgs. n. 118 del 2011.

A tal fine, a norma dell'art. 67 del d. lgs. n. 118 del 2011, «[i]l consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al [suddetto] decreto».

### **3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale**

Ciò premesso in termini generali, per quel che rileva in questa sede, giova ribadire che le risorse finanziarie sono erogate ai Gruppi consiliari a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come è stato detto, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione.

Con riferimento alla Regione Campania, come già anticipato, l'art. 40, c. 3, dello Statuto prevede che «l'Ufficio di presidenza [del Consiglio regionale], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio».

In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'art. 1, cc. 9 e seguenti, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012).

Segnatamente, l'art. 1, c. 9, del suddetto decreto disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun Gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida deliberate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse trasferite e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale. Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del c. 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia «*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*».

Il collegamento con i documenti contabili regionali emerge anche nella citata giurisprudenza costituzionale, secondo la quale «[...] il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

### **4. Il controllo della magistratura contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari**



È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

Le disposizioni in esame - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014 - delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto.

Trascorso tale termine la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate.

La Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce uno svolgimento del bilancio regionale (cfr. C. cost., sent. n. 39 del 2014 cit., *Considerato in diritto* punto 2). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico.

Secondo l'insegnamento della Consulta, infatti, l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi «*principio generale delle norme di contabilità pubblica*» essendo «*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*» (così, C. cost., sent. n. 39 del 2014, cit.).

Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza contabile, inoltre, «*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*» (così, SS.RR. in s.c., sent., 13 marzo 2015, n. 5/2015/EL).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di garantire l'equilibrio di bilancio, congiuntamente a quella di "ripristinare" l'equilibrio stesso, ove lesa da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la regolarità del rendiconto (cfr. Sez. reg. contr. Friuli - Venezia Giulia, del., 11 marzo 2014, n. 20/2014/FRG).

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, ribadendo più volte che il controllo in esame «*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile,*

*costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge» (così, tra le molte, C. cost., sent., 26 novembre 2014, n. 263; Id., sent., 12 maggio 2016, n. 104; Id., sent., 13 dicembre 2016, n. 260).*

Peraltro, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, le Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari *«non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiavano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012»* (così, lett., SS.RR. in s.c., sent., 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, dunque, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al Gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la sua completezza dal punto di vista giustificativo (cfr. art. 3 DPCM) in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra poi sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza, declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi.

## **5. Il rendiconto annuale del Gruppo consiliare "Italia Viva"**

Il seguente rendiconto del Gruppo è stato trasmesso a questa Sezione in data 23 febbraio 2025, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 10, del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012).

| <b>ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO</b>                                 |                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                         | <b>EURO</b>      |
| E1)                                                                       | Fondi trasferiti per spese di funzionamento                                                                                                             | 32.574,16        |
| E2)                                                                       | Fondi trasferiti per spese di personale                                                                                                                 | 0,00             |
| E3)                                                                       | Altre entrate (specificare)                                                                                                                             | 0,00             |
| E4)                                                                       | Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento                                                                                              | 7.711,38         |
| E5)                                                                       | Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale                                                                                                  | 0,00             |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                     |                                                                                                                                                         | <b>40.285,54</b> |
| <b>USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>                                       |                                                                                                                                                         |                  |
| U1)                                                                       | Spese per il personale sostenute dal Gruppo                                                                                                             | 0,00             |
| U2)                                                                       | Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale                                                                                      | 0,00             |
| U3)                                                                       | Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo                                                                                        | 0,00             |
| U4)                                                                       | Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo                                                                                                 | 0,00             |
| U5)                                                                       | Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web                                      | 0,00             |
| U6)                                                                       | Spese consulenze, studi e incarichi                                                                                                                     | 23.500,00        |
| U7)                                                                       | Spese postali e telegrafiche                                                                                                                            | 0,00             |
| U8)                                                                       | Spese telefoniche e di trasmissione dati                                                                                                                | 0,00             |
| U9)                                                                       | Spese di cancelleria e stampati                                                                                                                         | 6.923,50         |
| U10)                                                                      | Spese per duplicazione e stampa                                                                                                                         | 0,00             |
| U11)                                                                      | Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani                                                                                                    | 700,00           |
| U12)                                                                      | Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento                                                                | 0,00             |
| U13)                                                                      | Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo                                                                                           | 0,00             |
| U14)                                                                      | Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio                                                                               | 0,00             |
| U15)                                                                      | Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)                                                            | 0,00             |
| U16)                                                                      | Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta c/c e bonifico al Consiglio regionale per chiusura conto - fine legislatura) | 9.162,04         |
| <b>TOTALE USCITE al 31.12.2024</b>                                        |                                                                                                                                                         | <b>40.285,54</b> |
| <b>SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2025</b> |                                                                                                                                                         |                  |
| Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento                        |                                                                                                                                                         | 7.711,38         |
| Fondo iniziale di cassa per spese di personale                            |                                                                                                                                                         | 0,00             |
| TOTALE ENTRATE rimosse nell'esercizio                                     |                                                                                                                                                         | 32.574,16        |
| TOTALE USCITE pagate nell'esercizio                                       |                                                                                                                                                         | 40.285,54        |
| Fondo di cassa finale per spese di funzionamento                          |                                                                                                                                                         | 0,00             |
| Fondo di cassa finale per spese di personale                              |                                                                                                                                                         | 0,00             |

Allo stesso, sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi dell'art. 2, c. 2, dell'All. A al DPCM, è stata allegata la dichiarazione del medesimo Presidente di conformità all'originale di tutte le copie fotostatiche della documentazione allegata.

Come già chiarito nella del. n. 85/2026/FRG, preliminarmente, questa Sezione ha verificato positivamente *sia* la corrispondenza del rendiconto trasmesso al modello di rendiconto di cui all'All. B al DPCM *sia* la corrispondenza del fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento al valore del fondo di cassa finale dell'esercizio precedente.

**6. Il contributo annuo, i fondi trasferiti per le sole spese di funzionamento e le conseguenze sul sindacato esercitato sulle consulenze esterne**

Come sopra anticipato, le spese di funzionamento sono disciplinate dall'art. 3 della l.r. n. 6 del 1972, come modificato dall'art. 6, c. 1, della l.r. n. 38 del 2012.

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e *status* dei consiglieri" (DD), per l'esercizio 2025, «[verificato] *che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025 [...] individui*», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari è stato liquidato un contributo annuo per ogni Consigliere pari a  $\{5.000 + [(0,05 \times 5.575.025) / 51 =]\}$  euro 10.465,71, a sua volta pari a euro  $(10.465,71 : 12 =)$  **872,14 al mese**.

Il Gruppo consiliare nell'esercizio 2025 è stato composto da quattro (4) componenti - come riportato nella stessa nota integrativa, ove si specifica che ««[d]alla XI legislatura anno 2020, il Gruppo consiliare Italia Viva risulta composto da n. 4 consiglieri: *Alaia Vincenzo, Iovino Francesco, Pellegrino Tommaso, Santangelo Vincenzo, restando invariato il numero dei consiglieri per tutto il 2025*» - donde il sorgere del diritto a vedersi corrisposta la somma mensile pari ad euro  $(873,37 \times 4 =)$  3.488,56.

Come già chiarito nella del. n. 85/2026/FRG, tuttavia, il termine finale del rendiconto qui in esame è da individuarsi nel 16 dicembre 2025, posto che, da una parte, a norma dell'art. 28 dello Statuto della Regione, i Consiglieri regionali «*entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*» e che, dall'altra, i Consiglieri regionali eletti nella tornata elettorale del 22 e 23 novembre 2025 sono stati proclamati il 17 dicembre 2025.

Dunque, tenuto conto che l'esercizio 2025 qui in esame è stato interrotto dalle elezioni del nuovo Consiglio regionale tenutesi in data 23 e 24 novembre 2025, con conseguente insediamento del nuovo Consiglio regionale avvenuto in data 29 dicembre 2025, il Consiglio regionale della Regione Campania ha impegnato, a valere sul fondo di funzionamento del Gruppo, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025, l'importo pari ad euro  $(3.488,56 \times 11 =)$  38.374,16.

**L'importo corrisposto al Gruppo è stato tuttavia inferiore giusta l'obbligo di restituzione degli importi dichiarati irregolari con le deliberazioni di questa Sezione n. 125/2023/FRG e n. 142/2025/FRG in relazione ai rendiconti 2022 e 2024** (per la ricostruzione dei piani di rientro, si v. del. n. 85/2026/FRG cit., pag. 5 e 6).

Pertanto, nell'anno 2025, ultimo anno della XI Legislatura conclusasi in data 16 dicembre 2025, il Consiglio regionale ha liquidato in favore del Gruppo, per le spese

di funzionamento (cfr. voce E1 del rendiconto), mediante le singole DD, la somma di **euro 32.574,16**, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

**Tabella 1 – Trasferimenti per spese di funzionamento**

| DD n.         | Mese di riferimento | Importo          |
|---------------|---------------------|------------------|
| 381           | gennaio             | 3.177,45         |
| 383           | febbraio            | 3.177,45         |
| 384           | marzo               | 3.177,45         |
| 511           | aprile              | 3.177,45         |
| 628           | maggio              | 1.677,45         |
| 826           | giugno              | 1.677,45         |
| 969           | luglio              | 3.177,45         |
| 1049          | agosto              | 3.177,45         |
| 1182          | settembre           | 3.177,44         |
| 1295          | ottobre             | 3.488,56         |
| 1426          | novembre            | 3.488,56         |
| <b>Totale</b> |                     | <b>32.574,16</b> |

Fonte: Gruppo "Italia Viva" XI Legislatura - Dati in euro

Per quanto concerne invece i **fondi per spese di personale**, nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del Gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'art. 1, c. 5, del DPCM dispone infatti che «*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*» e l'art. 1, cc. 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5 del 2013 stabilisce che le spese per il personale dei Gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, a valere sul capitolo di spesa n. 5022, attribuendo all'articolazione organizzativa competente del Consiglio regionale stesso la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al citato capitolo 5022, nei limiti di cui all'art. 5 (*Contenimento della spesa*) della l.r. n. 29 del 2012 (*Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa*).

Con la suddetta norma contenuta nella legge finanziaria per l'esercizio 2013, la Regione Campania ha dunque accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti dei Gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione la voce «*Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*» è sempre pari a zero), ma ciò non esime - giova ribadirlo - dal suo inserimento nello schema di rendiconto che ogni Gruppo è tenuto ad approvare e a trasmettere a questa Corte conformemente al modello di cui all'Allegato B al DPCM.

Tale scelta di accentramento ha come conseguenza quella di sottrarre al sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari esercitato dalla Magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata ad effettuare nell'ambito della parificazione del rendiconto regionale.

Resta fermo, altresì, che l'utilizzo del personale messo a disposizione dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente

sindacato sui rendiconti dei Gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta dai Gruppi per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle professionalità possedute dal personale disponibile.

## **7. I rilievi istruttori e le richieste di regolarizzazione della Sezione e le conseguenti risposte del Gruppo consiliare**

A seguito dell'esame del rendiconto e dei relativi allegati, con la deliberazione n. 85/2026/FRG è stata trasmessa la «comunicazione» contenente i rilievi e le connesse richieste di regolarizzazione, di seguito riportate unitamente alle risposte fornire dal Gruppo.

### **7.1 Spese per consulenze, studi ed incarichi (voce U-6): carenza documentale inerente al personale appartenente ad altra Amministrazione e assegnato al Gruppo**

Il Gruppo "Italia Viva" ha dichiarato di aver sostenuto spese per consulenze, studi e incarichi pari ad euro 23.500,00, importo comprensivo degli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti per legge, ma al quale «[...] non è stata applicata IVA e ritenuta di acconto [...], essendo tutti i percipienti assoggettati a regime fiscale soggetto ad imposta sostitutiva (regime fiscale ex art. 1, commi 54-89, legge 190/2014 e successive modificazioni)».

Nello specifico, sono stati instaurati rapporti negoziali con i seguenti professionisti:

1. Dott. Marco Del Sorbo, giusta autorizzazione alla spesa richiesta dal Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino, vistata dal Vice Presidente del Gruppo Vincenzo Santangelo a norma dell'art. 5 (*Documentazione della spesa*), c. 5, del Disciplinare sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del Gruppo "Italia Viva" (di seguito: "Disciplinare"), nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale «per le attività riguardanti i social media» e per un importo di euro 4.500,00;
2. Dott. Sandro Modestino Feola, giusta autorizzazione alla spesa richiesta dal Consigliere Vincenzo Alaia, nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale «per le attività riguardanti il territorio della provincia di Avellino» e per un importo di euro 6.000,00;
3. Avv. Antonio Procida, giusta autorizzazione alla spesa richiesta dal Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino in data 29 aprile 2025, vistata dal Vice Presidente del Gruppo Vincenzo Santangelo a norma dell'art. 5, c. 5, del Disciplinare, nell'ambito delle attività di consulenza legale, per «una funzione di consulenza di carattere generale, non specifica, finalizzata al servizio di assistenza giuridica per il Gruppo circa le quotidiane attività di ciascun Consigliere e allo stesso tempo con il compito di supportare le attività istituzionali del Gruppo consiliare attraverso lo studio e l'assistenza legale, sia in via generale, sia in riferimento al compimento di singoli atti» e per un compenso pari, a norma dell'art. 4 (*Compenso*) del contratto concluso e trasmesso, «ad euro 4.000,00 (quattromila/00) comprensiv[o] di cassa professionale e IVA se dovuta come per legge»;

4. Dott. Francesco Marino, giusta autorizzazione alla spesa richiesta dal Vice Presidente Consigliere Vincenzo Santangelo del 29 aprile 2025, vistata dal Presidente del Gruppo, nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale, *«per le attività riguardanti il territorio della provincia di Caserta»* e per un compenso pari, a norma dell'art. 4 (Compenso) del contratto concluso e trasmesso, *«ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) complessivi, comprensivi di IVA e INPGI se dovuti»*;
5. Dott.ssa Brunella Savarese, giusta autorizzazione alla spesa richiesta dal Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino in data 29 aprile 2025, vistata dal Vice Presidente del Gruppo Vincenzo Santangelo a norma dell'art. 5, c. 5, del Disciplinare, nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale, *«per le attività riguardanti la provincia di Salerno»* e per un compenso pari, a norma dell'art. 4 (Compenso) del contratto concluso e trasmesso, *«ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) complessivi, comprensivi di IVA e INPGI se dovuti»*.

Con riferimento alla necessità della spesa, nella Nota integrativa e nei singoli contratti conclusi dal Presidente del Gruppo con i citati professionisti, si dà conto dell'assenza, nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, di personale avente la professionalità e la competenza necessaria all'esecuzione delle prestazioni sopra succintamente richiamate e meglio descritte nei singoli contratti individuali di lavoro.

A tal fine il Gruppo ha fornito un prospetto contenente la mera indicazione del personale appartenente ad altra Amministrazione, in comando presso il Consiglio regionale e temporaneamente assegnato al Gruppo, senza tuttavia adeguatamente specificare né le singole qualifiche possedute né le mansioni assegnate.

Nella Nota integrativa allegata al rendiconto, infatti, il Gruppo si limita ad affermare genericamente che *«[s]i tratta di personale in possesso di competenze professionali in ragione delle quali essi sono adibiti a mansioni di supporto degli uffici di segreteria, mansioni che comportano la gestione dei contatti, centralino telefonico, programmazione degli appuntamenti, elaborazione di documenti, stampa e spedizione via mail, eventuale inserimento di dati, front office e supporto logistico del gruppo consiliare»*.

Corre l'obbligo di rilevare che questo medesimo rilievo è stato già ripetutamente formulato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione (si v. tra le molte Sez. reg. contr. Campania, del. n. 92/2024/FRG e del. n. 113/2025/FRG).

Da ultimo, con la deliberazione di questa Sezione n. 142/2025/FRG di accertamento della parziale regolarità del rendiconto 2024, espressamente si *«[...] invita[va] il Gruppo, per il futuro, a fornire, fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni accurate e circostanziate circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta»* (così, lett., Sez. reg. contr. Campania, del., 23 aprile 2025, n. 142/FRG, p. 21).

Pertanto, la Sezione, preso atto della persistente inerzia del Gruppo nel dare seguito alle richieste ripetutamente rappresentate nell'ambito del controllo in esame, al fine di poter vagliare il profilo della necessità della spesa sostenuta per gli incarichi

di consulenza attribuiti dal Gruppo - anche a norma del **par. 3** (*La procedura per le assegnazioni (lett. a), b), c) e d) del punto 2.3)*) **dell'Allegato A** (Aggiornamento del "Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi in attuazione dell'art. 1, comma 2 legge regionale 5/2013: provvedimenti" adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014) **della Delibera n. 23 del 29 aprile 2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania** - richiedeva la precisazione delle effettive competenze possedute dal personale in regime di comando assegnati al Gruppo dal Consiglio regionale, mediante la produzione:

- di tutti agli atti e i provvedimenti amministrativi, comunque denominati, adottati dal Consiglio regionale per l'assegnazione delle n. 4 (quattro) unità di personale indicate nell'allegato n. 9 al rendiconto trasmesso dal Gruppo "Italia Viva";
- di tutti agli atti e i provvedimenti amministrativi, comunque denominati, adottati dal Gruppo "Italia Viva" per l'assegnazione alle n. 4 (quattro) unità di personale indicate nell'allegato n. 9 al rendiconto trasmesso delle specifiche mansioni da queste espletate;
- di un *curriculum vitae* aggiornato di ognuna delle n. 4 (quattro) unità di personale indicate nell'allegato n. 9 al rendiconto trasmesso dal Gruppo "Italia Viva".

#### **7.1.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha risposto precisando dettagliatamente le mansioni attribuite a ciascuna delle unità di personale assegnate al medesimo.

Sono stati inoltre prodotti i) i *curriculum* delle n. 4 unità di personale; ii) gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio regionale per l'assegnazione al Gruppo delle n. 4 unità di personale; iii) gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Gruppo per l'assegnazione alle n. 4 unità di personale delle specifiche mansioni affidate.

Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata, ribadendo anche in questa sede - tenuto conto di quanto disposto dal citato par. 3 dell'Allegato A della Delibera n. 23 del 29 aprile 2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, nonché dagli art. 14 (*Individuazione del personale*) e seguenti del Regolamento regionale recante la «*Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania*» (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 30 luglio 2025) - la necessità che il Gruppo, per il futuro, fornisca, fin dall'invio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, indicazioni accurate e circostanziate circa il personale impiegato dalla Regione presso i propri uffici, avendo premura di precisare le mansioni a cui lo stesso è preposto, dal momento che tale informazione rappresenta un presupposto indispensabile per valutare la necessità della spesa sostenuta (cfr. Sez. reg. contr. Campania, dell. nn. 142/2025/FRG, del. n. 113/2025/FRG e 92/2024/FRG).

#### **7.2 Incarico conferito al dott. Marco Del Sorbo: carenza documentale in ordine all'esecuzione delle prestazioni descritte nel contratto**



L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 1° luglio 2025, con durata intercorrente «*dalla sottoscrizione sino al 30/09/2025 - salvo proroga e/o rinnovo espressi*», e ha avuto ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) promuovere tutte le attività del Gruppo mediante canali *internet* e digitali, utilizzando in particolare i canali social per far conoscere le attività istituzionali, legislative e tutte le attività che vengono svolte dal Gruppo;
- b) realizzazione contenutistica di foto, video e grafica per la diffusione delle attività del Gruppo sul *web*, per la stampa e per i media;
- c) identificazione di una strategia digitale mirata alla promozione e alla diffusione delle attività di interesse svolte dal Gruppo consiliare;
- d) gestione delle recensioni e moderazione dei commenti e dei *feedback* dei cittadini;
- e) partecipazione e promozione digitale degli eventi del Gruppo.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto risultano i) la richiesta di autorizzazione conforme all'art. 4 del Disciplinare; ii) la dichiarazione da parte del professionista dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013; iii) la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica; iv) il *curriculum vitae* del professionista accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che lo stesso è redatto ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

La spesa in argomento risulta richiesta dal Presidente del Gruppo, dott. Tommaso Pellegrino ed autorizzata dal Vice Presidente.

Il compenso previsto in contratto, pari ad euro 4.500,00, è stato pagato al professionista con due bonifici bancari, dietro presentazione delle fatture n. 5 del 22.09.2025 (per euro 4.000,00) e n. 6 del 24.09.2025 (per euro 500,00), comprensive dell'imposta di bollo, con obbligo assolto virtualmente ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (DM) del 17 giugno 2014 (*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto*).

Le fatture risultano accompagnate da un *report*, ove sono riepilogate le attività svolte dal professionista nel periodo di attività "giugno - 23 settembre 2025" (laddove, invece, la decorrenza dell'incarico intercorre tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2025) e che si sostanziano in «*identificazione di una linea strategica per il Gruppo IV[:]* creazione di una pagina Facebook per comunicare con i cittadini[:] aggiornamento di tutti i parametri tecnici dei social (privacy, biografia...) [:] creazione di un logo e una linea grafica per i post social e dei contenuti per i canali social[:] scrivere i contenuti per i canali social[:] scaricare, montare e perfezionare i video degli interoventi in Consiglio regionale[:] condividere sulle pagine e sui gruppi di interesse i contenuti di tutti i Consiglieri IV[:] veicolare i contenuti creati online con l'ausilio di altri social network[:] predisporre e realizzare video in diretta[:] gestire e smistare i messaggi ricevuti online dai cittadini[:] essere di supporto per il settore "digitale" a tutti i consiglieri del Gruppo IV».

Tuttavia, è stato rilevato che tale *report* non consentiva comunque di ritenere provato l'espletamento delle attività dedotte in contratto.

Invero, in detto *report* non era fornita prova dell'avvenuto inoltro dei contenuti al Gruppo e agli organi di stampa (rilievo peraltro già contestato al medesimo Gruppo, ancorché riferito a un diverso professionista: cfr. del. n. 142/2025/FRG cit.).

Parimenti, nessuna prova era fornita in ordine alle ulteriori attività meramente elencate nel citato *report* – pur trattandosi di attività facilmente documentabile – avuto riguardo all'attività di gestione dei *social media* del Gruppo, alla gestione della relazione con i *media*, alla pianificazione e gestione di eventi, alla creazione di contenuti audiovisivi, all'analisi del contesto mediatico e politico, al coordinamento con il *team* istituzionale e alla promozione di iniziative territoriali.

In altri termini, la Sezione ha contestato che la documentazione prodotta dal Gruppo si è limitata ad un'autorelazione del beneficiario sprovvista di qualsiasi elemento documentale a supporto, precisando che il *report* non risultava né sottoscritto dal professionista né dal Presidente del Gruppo, esauendosi nella mera rappresentazione fotostatica di n. 30 post – cui seguiva l'indicazione che «[...] *alcuni contenuti non risultano chiaramente visibili nel presente documento, apparendo come riquadri bianchi, perché sono "REEL" ovvero video brevi tagliati e montati per essere maggiormente fruibili sulle nuove piattaforme. Ciò è dovuto all'impossibilità tecnica di trasformarli in formato PDF*» (così, lett., All. n. 6.3, p. 51 di 55) – ove, in calce ad ogni pagina, risultava il visto del Presidente del Gruppo.

La Sezione ha dunque richiesto di integrare la documentazione trasmessa mediante il deposito

- della **relazione del professionista incaricato attestante la puntuale descrizione delle modalità attraverso cui è avvenuta l'esecuzione delle prestazioni descritte** nel contratto, debitamente sottoscritta dal Presidente del Gruppo e dal professionista medesimo;
- della **copia fotostatica** (debitamente dichiarata conforme all'originale dal Presidente del Gruppo) **delle comunicazioni originali** – siano esse costituite da corrispondenza a mezzo *e-mail*, ovvero da messaggistica istantanea su piattaforme digitali comunemente utilizzate – **idonee a comprovare l'intercorrente relazione funzionale tra l'affidatario dell'incarico e il Gruppo**, con specifico riferimento *i)* all'avvenuto scambio informativo inerente allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto; *ii)* all'effettiva trasmissione al Gruppo degli elaborati lavorativi, dei contenuti prodotti ovvero dell'esito delle attività materialmente espletate.

#### **7.2.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha dichiarato quanto segue: «*Il professionista in oggetto, [...], nel periodo di riferimento ha assicurato la sua presenza presso gli uffici del gruppo consiliare e in altri uffici ove è stata espletata l'attività istituzionale, nell'ambito delle attività di supporto e consulenza in materia di comunicazione social istituzionale e politica. Gli scambi relativi ai contenuti comunicativi elaborati nell'ambito dell'incarico sono avvenuti dunque anche in presenza presso gli uffici istituzionali del Gruppo e mediante strumenti di messaggistica istantanea, in particolare tramite applicazione WhatsApp, attraverso la quale venivano condivisi materiali,*

*testi e indicazioni operative con il Presidente del Gruppo consiliare Italia Viva, Tommaso Pellegrino».*

Sono stati inoltre prodotti i) la relazione del professionista sottoscritta dal medesimo e dal Presidente del Gruppo; ii) le copie di alcuni scambi di messaggistica istantanea avvenuti sulla piattaforma digitale *WhatsApp* a comprovare l'effettiva trasmissione degli elaborati oggetto del contratto.

Sono stati dunque acquisiti agli atti alcuni estratti (per un totale di n. 4 pagine) delle conversazioni intercorse tra il professionista incaricato e il Presidente del Gruppo attestanti - unitamente alla documentazione già allegata al rendiconto - un coordinamento operativo, la condivisione di attività e contenuti e il coinvolgimento diretto del professionista nelle dinamiche lavorative del Gruppo.

### **Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

Si ribadisce, per il futuro, la necessità che il Gruppo fornisca, fin dall'inizio della documentazione allegata al rendiconto annuale, dunque non solo in sede di controdeduzioni, documentazione accurata e circostanziata in ordine all'avvenuto scambio informativo inerente allo svolgimento dell'attività oggetto dei contratti di collaborazione, dando prova dell'effettiva trasmissione al Gruppo degli elaborati lavorativi, dei contenuti prodotti ovvero dell'esito delle attività materialmente espletate.

### **7.3. Incarico conferito al dott. Sandro Modestino Feola: carenza documentale in ordine al pagamento del corrispettivo pattuito e all'esecuzione delle prestazioni descritte nel contratto**

L'incarico è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 1° marzo 2025, con durata intercorrente «*dalla sottoscrizione sino al 30/09/2025 - salvo proroga e/o rinnovo espressi*», e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività di addetto stampa e componente dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali provinciali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri *media*;
- b) elaborazione e diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
- c) tenuta dei rapporti con le testate giornalistiche e *web* e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo consiliare della Regione, in particolare in merito alle attività e agli atti emanati dal Consiglio Regionale e relativi all'ambito territoriale della Provincia di Avellino;
- d) tutte le altre attività che attengono alla comunicazione, allo svolgimento e alla gestione, della comunicazione del Gruppo consiliare.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto (cfr. Allegato 6-2) risultano i) la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare; ii) la dichiarazione da parte del professionista dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013; iii) la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i Consiglieri regionali della Campania in carica; iv) il *curriculum*

*vitae* del professionista accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che lo stesso è redatto ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

La spesa in argomento risulta richiesta dal Consigliere Vincenzo Alaia ed autorizzata dal Presidente del Gruppo, dott. Tommaso Pellegrino.

Quanto al compenso pattuito, pari ad euro 6.000,00 comprensivo di IVA e cassa professionale come per legge, al professionista sono state pagate - comprensive dell'imposta di bollo versata virtualmente ai sensi del DM del 17 giugno 2014 - le seguenti fatture: i) n. 2 del 26 maggio 2025, emessa per un importo di euro 2.500,00 saldata con bonifico bancario di pari importo disposto dal Gruppo; ii) n. 3 dell'11 luglio 2025, emessa per un importo di euro 1.500,00, ma rispetto alla quale non è presente agli atti il bonifico bancario disposto dal Gruppo; iii) n. 10 del 22 settembre 2025, emessa per un importo di euro 2.000,00 e saldata con bonifico bancario disposto dal Gruppo di pari importo.

Le fatture sono accompagnate da *report* vistati dal Presidente del Gruppo e sottoscritti dall'incaricato, ove sono riepilogate le attività svolte dal professionista nel periodo di fatturazione, sostanzialmente identici nel contenuto.

Nonostante il professionista incaricato nel *report* riferisca che la sua attività è stata svolta con riferimento a più Consiglieri (non nominati nel dettaglio), dalla documentazione allegata emergeva che articoli e comunicati del professionista hanno riguardato (quasi) esclusivamente le attività del Consigliere Alaia.

Inoltre, non si evinceva l'avvenuta trasmissione al Gruppo dei *file* contenenti i documenti raccolti dal consulente, né la segnalazione allo stesso Gruppo delle notizie di particolare rilievo o interesse.

La Sezione ha dunque richiesto di integrare la documentazione trasmessa mediante la trasmissione della copia fotostatica del documento contabile attestante l'avvenuto pagamento della fattura n. 3 dell'11 luglio 2025 e delle comunicazioni originali idonee a comprovare l'intercorrente relazione funzionale tra l'affidatario dell'incarico e il Gruppo, con specifico riferimento i) all'avvenuto scambio informativo inerente allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e ii) all'effettiva trasmissione al Gruppo degli elaborati lavorativi, dei contenuti prodotti ovvero dell'esito delle attività materialmente espletate.

### **7.3.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha dichiarato che «[...] ogni professionista, per poter ricevere il compenso relativo al lavoro svolto, è tenuto preliminarmente alla consegna di report riepilogativi dell'attività professionale svolta. Solo successivamente, ovvero solo dopo aver conseguito il "visto di approvazione" da parte del Presidente del Gruppo, potrà essere emessa fattura e si potrà ricevere il relativo compenso. D'altronde **il contratto stipulato col professionista non prevede il ricorso ad alcuna specifica formalità circa la consegna dei lavori svolti** che, in alcuni casi, possono anche tradursi in consulenze orali, richieste in maniera istantanea dal singolo componente del Gruppo. Ad ogni modo, dalla documentazione allegata al rendiconto 2025 emerge che ogni singolo report prodotto dai professionisti incaricati è munito del relativo "visto di approvazione" apposto dal Presidente del Gruppo. **Il "visto di approvazione"** apposto dal Presidente del Gruppo consiliare afferisce, pertanto, ad una valutazione operata dal legale

*rappresentante del Gruppo stesso, attraverso la quale, da un lato, si esprime un giudizio favorevole sulle prestazioni professionali svolte e riassunte nei singoli report, dall'altro costituisce implicita prova della effettiva consegna al Gruppo consiliare dei lavori ivi riportati ed eseguiti dai singoli professionisti. Ciò, premesso, si trasmette la documentazione integrativa fornita dai professionisti incaricati» (enfasi aggiunta).*

Sono stati inoltre prodotti i) copia del documento contabile (quietanza/bonifico) attestante l'avvenuto pagamento della fattura n. 3 del 11 luglio 2025; ii) *screenshot* e trascrizioni della messagistica istantanea intercorsa con il Consigliere Vincenzo Alaia, inclusi testi dei comunicati stampa preparati e trasmessi; iii) copia della *e-mail* trasmessa al gruppo in data 26 maggio 2025 con allegata relazione dell'attività svolta nei mesi di marzo - aprile - maggio 2025; iv) copia della *e-mail* trasmessa al gruppo in data 26 maggio 2025 con allegata relazione dell'attività svolta nei mesi di giugno 2025; v) copia della *e-mail* trasmessa al gruppo in data 26 maggio 2025 con allegata relazione dell'attività svolta nei mesi di luglio - agosto - settembre 2025.

#### **Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

Corre tuttavia l'obbligo di precisare che la regolarità della spesa in esame consegue alla *puntuale* allegazione assicurata solo in sede di riscontro istruttorio (v. all. n. 3), laddove, in effetti, attraverso la documentazione prodotta, è stata provata l'effettività della *piena* esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto.

I puntuali riferimenti forniti ai comunicati stampa e alla trasmissione degli stessi al (singolo Consigliere appartenente al) Gruppo hanno inoltre consentito di verificare il rispetto dell'art. 1, c. 3, lett. b), del ridetto D.P.C.M. 21 dicembre 2012, relativo al c.d. "divieto di commistione" (cfr. SS.RR. spec. comp., sent. n. 19/2022/RGC e n. 20/203/RGC cit.).

Indipendentemente da quanto dedotto nei singoli contratti di diritto privato conclusi dai Gruppi consiliari, il rendiconto da approvare secondo il sopra meglio descritto quadro normativo, unitamente alla documentazione allegata, deve infatti sempre consentire a questa Sezione di esercitare il controllo intestatole, giacché, ove così non avvenga, questa Sezione si vedrà costretta a dichiarare irregolare la relativa spesa con conseguente obbligo di restituzione, da parte del Gruppo in favore del Consiglio, degli importi irregolarmente pagati.

#### **7.4. Incarico conferito all'Avv. Antonio Procida: carenza documentale in ordine all'esecuzione delle prestazioni descritte nel contratto**

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 29 aprile 2025 e ha ad oggetto, a norma dell'art. 2 (*Attività*) del contratto, «[...] il supporto e assistenza giuridica alle attività tecnico legislative e documentali a ciascun membro del Gruppo consiliare, e in particolare del Presidente [...] sostanz[i]andosi in particolare nelle seguenti prestazioni: [m]onitoraggio della rendicontazione periodica dell'attività del Gruppo [;] [s]tudio e approfondimento su tematiche inerenti alla gestione delle risorse del Gruppo[;] [s]upporto tecnico-giuridico alle iniziative del Gruppo[;] [c]onsulenza per la redazione del rendiconto annuale dell'esercizio finanziario del gruppo[;] [a]ccesso periodico agli uffici del Gruppo per lo svolgimento delle dette attività».

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto risultano agli atti i) la richiesta di autorizzazione alla spesa di euro 4.000,00 (comprensiva degli oneri di

legge), effettuata dal Presidente e autorizzata dal Vice Presidente; ii) la dichiarazione da parte del professionista dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013; iii) la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica; iv) il *curriculum vitae* del professionista accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che lo stesso è redatto ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Al professionista sono state pagate n. 4 fatture - comprensive di IVA e oneri previdenziali - tutte allegate al rendiconto: i) la n. 1/2025 per euro 1.200,00; ii) la fattura n. 2/2025 per euro 800,00; iii) la n. 4/2025 per euro 800,00; iv) la n. 5/2025 di euro 1.200,00.

Ciascuna fattura, per cui si dichiara assolto l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 (*Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari*) del DM del 17 giugno 2014, risulta accompagnata da un *report* vistato dal Presidente del Gruppo e sottoscritto dal professionista incaricato, ove sono riepilogate le attività svolte nel periodo di fatturazione.

Dall'analisi di tali *report*, tuttavia, non risulta provato l'effettivo espletamento delle attività descritte mancando ogni forma di documentazione ad eccezione della copia di alcune *e-mail* di posta elettronica ordinaria, inviate all'ufficio di *staff* del Presidente del Gruppo, Tommaso Pellegrino.

La Sezione, pertanto, richiedeva di integrare la documentazione trasmessa mediante il deposito della copia fotostatica (debitamente dichiarata conforme all'originale dal Presidente del Gruppo) delle comunicazioni originali- idonee a comprovare l'intercorrente relazione funzionale tra l'affidatario dell'incarico e il Gruppo, con specifico riferimento i) all'avvenuto scambio informativo inerente allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto; ii) all'effettiva trasmissione al Gruppo degli elaborati lavorativi, dei contenuti prodotti ovvero dell'esito delle attività materialmente espletate.

#### **7.4.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha dichiarato che «[...] l'attività svolta dal professionista è stata organizzata in modo da garantire la presenza fisica presso gli uffici del Gruppo in Napoli almeno una volta a settimana. In ragione di ciò, una cospicua parte dei documenti prodotti dal professionista è stata materialmente elaborata in loco e consegnata a mano come è avvenuto principalmente per la consulenza e predisposizione dei contratti di collaborazione di diritto privato».

Sono stati inoltre prodotti i) una relazione del professionista incaricato; ii) copia degli *screenshot* della messagistica istantanea intercorsa con la segreteria del Gruppo e relativi all'attività svolta.

Nella relazione del professionista incaricato si dichiara, tra l'altro, che «[...] l'attività professionale svolta dall'Avv. Antonio Procida, così come previsto contrattualmente e puntualmente riportato nei *report* periodici trasmessi, è stata espletata sia da remoto sia, in maniera significativa, in presenza presso gli uffici della segreteria del Gruppo consiliare. Tale modalità operativa, già evidenziata nella documentazione in atti e richiamata nella stessa relazione istruttoria, comporta che una parte rilevante delle attività – in particolare quelle

*afferenti alla predisposizione di atti, al supporto giuridico e alle attività accessorie di natura organizzativa e amministrativa interna – sia stata svolta e definita direttamente in loco, senza la necessità di formalizzazione attraverso strumenti digitali o trasmissioni telematiche».*

Sono stati inoltre acquisiti agli atti alcuni estratti (per un totale di n. 4 pagine) delle conversazioni intercorse tra il professionista incaricato e un referente della segreteria del Gruppo attestanti - unitamente alla documentazione già allegata al rendiconto - un costante coordinamento operativo, la condivisione di attività e contenuti e il coinvolgimento diretto del professionista nelle dinamiche lavorative del Gruppo.

#### **Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

Si ribadisce, tuttavia, la necessità, per il futuro, con particolare riferimento agli esercizi in cui sono convocati i comizi elettorali, di trasmettere allegata al rendiconto - senza dunque attendere la comunicazione istruttoria - tutta la documentazione necessaria a consentire il controllo, da parte di questa Sezione, del rispetto di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. b), del ridetto D.P.C.M. 21 dicembre 2012, relativo al c.d. "divieto di commistione" (cfr. sul punto, SS.RR. spec. comp., sent. n. 19/2022/RGC e n. 20/203/RGC cit.).

#### **7.5. Incarico conferito dott. Francesco Marino: carenza documentale in ordine all'esecuzione delle prestazioni descritte nel contratto**

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 29 aprile 2025, con durata intercorrente «dalla sottoscrizione sino al 30/09/2025 - salvo proroga e/o rinnovo espressi», e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività di addetto stampa e componente dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali provinciali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
- b) elaborazione e diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
- c) tenuta dei rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del gruppo consiliare della Regione, in particolare in merito alle attività e agli atti emanati dal Consiglio Regionale e relativi all'ambito territoriale della Provincia di Caserta;
- d) tutte le altre attività che attengono alla comunicazione, allo svolgimento e alla gestione, della comunicazione del Gruppo consiliare.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto risultano agli atti i) la richiesta del Vice Presidente Consigliere Vincenzo Santangelo autorizzata dal Presidente del Gruppo, dott. Tommaso Pellegrino; ii) la dichiarazione da parte del professionista dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013; iii) la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica; iv) il *curriculum vitae* del professionista accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che lo stesso è redatto ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Quanto al compenso previsto in contratto, pari ad euro 4.500,00 comprensivo di oneri contributivi, al professionista sono state pagate n. 2 fatture, allegate al rendiconto: i) la n. 1/2025 per euro 2.250,00; ii) la fattura n. 2/2025 per euro 2.250,00.

Ciascuna fattura risulta accompagnata da un *report* vistato dal Presidente del Gruppo, ove, dopo una breve descrizione dell'attività svolta in ciascun periodo di riferimento, sono riprodotti i comunicati stampa e i titoli dei comunicati stampa che il professionista dichiara di aver inviato alle agenzie e ai quotidiani.

Tuttavia, la Sezione rilevava l'assenza di elementi documentali a supporto dell'attività professionale in esame, limitandosi i vari *report* a riportare soltanto su fogli bianchi il testo di alcuni (asseriti) comunicati stampa del professionista, del tutto privi di contesto e riferimento.

Quale prova della trasmissione della documentazione al Gruppo, infatti, l'incaricato si limitava ad allegare copie fotostatiche delle comunicazioni tratte dalla casella di posta elettronica Gmail in cui sono visibili numerosi destinatari e il cui mittente risulta essere "Pino Del Prete <newsperlastampa@gmail.com>".

La Sezione, pertanto, richiedeva di integrare la documentazione trasmessa mediante il deposito della copia fotostatica (debitamente dichiarata conforme all'originale dal Presidente del Gruppo) delle comunicazioni originali idonee a comprovare l'intercorrente relazione funzionale tra l'affidatario dell'incarico e il Gruppo, con specifico riferimento i) all'avvenuto scambio informativo inerente allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto; ii) all'effettiva trasmissione al Gruppo degli elaborati lavorativi, dei contenuti prodotti ovvero dell'esito delle attività materialmente espletate.

#### **7.5.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha rinviato ad una relazione sottoscritta dallo stesso professionista incaricato, nella quale si dichiara quanto segue: *«Io sottoscritto Francesco Marino, nell'ambito dell'attività svolta con il gruppo consiliare di Italia Viva nell'anno 2025, ho interagito con il gruppo prevalentemente utilizzando Whatsapp e interfacciandomi molto spesso con il consigliere Vincenzo Santangelo. Solo dopo ottenuto il via libera, i testi venivano trasmessi alle varie testate giornalistiche e alle agenzie di stampa via email e venivano pubblicate sulle pagine social come rappresentato nella relazione al rendiconto già presentato. [...]»*.

Sono stati inoltre prodotti copia di alcuni *screenshot* (per un totale di n. 8 pagine) della messagistica istantanea intercorsa tra il professionista incaricato con la segreteria del Gruppo e relativi all'attività svolta.

Tenuto conto di quanto già acquisito agli atti in sede di prima allegazione, **alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

#### **7.6. Incarico conferito alla dott.ssa Brunella Savarese: carenza di sottoscrizione della relazione della professionista incaricata**

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 29 aprile 2025, con durata intercorrente «dalla sottoscrizione sino al 30/09/2025 - salvo proroga e/o rinnovo espressi», e ha ad oggetto le seguenti prestazioni:



- a) attività di addetto stampa e componente dell'ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali e provinciali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
- b) elaborazione e diffusione delle note stampa dei Consiglieri del Gruppo, organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
- c) tenuta dei rapporti con le testate giornalistiche e *web* e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo consiliare della Regione, in particolare in merito alle attività e agli atti emanati dal Consiglio Regionale e relativi all'ambito territoriale della Provincia di Salerno;
- d) tutte le altre attività che attengono alla comunicazione, allo svolgimento e alla gestione della comunicazione del Gruppo consiliare.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto risultano agli atti i) la richiesta di autorizzazione alla spesa del Presidente del Gruppo, dott. Tommaso Pellegrino, autorizzata dal Vicepresidente; ii) la dichiarazione da parte del professionista dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d. lgs. n. 39 del 2013; iii) la dichiarazione di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica; iv) il *curriculum vitae* del professionista accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva che lo stesso è redatto ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Il compenso previsto in contratto, pari ad euro 4.500,00, è stato pagato al professionista con due bonifici bancari, a saldo delle fatture n. 15/25 del 2 ottobre 2025 (per euro 2.000,00) e n. 11/2025 del 22 luglio 2025 (per euro 2.500,00), comprensive dell'imposta di bollo, versata virtualmente ai sensi del DM del MEF del 17 giugno 2014.

Le fatture risultano accompagnate da *report* ove sono riepilogate le attività svolte dal professionista nel periodo di attività "29.04.2025 - 22.07.2025" e "23.07.2025 - 30.09.2025"

I *report* recano, in calce ad ogni pagina, il visto del Presidente del Gruppo, mentre solo il secondo report reca anche la sottoscrizione dell'incaricata.

Entrambi i *report* contengono lo screenshot della pagina di invio, a mezzo di posta elettronica ordinaria, dei comunicati stampa predisposti dall'Ufficio stampa del Pres. Pellegrino ad una pluralità di indirizzi di posta elettronica ordinario che, seppur non integralmente leggibili, possono ragionevolmente essere riferibili a plurime testate giornalistiche.

La Sezione, pertanto, richiedeva di integrare la documentazione trasmessa mediante il deposito della prima relazione del professionista incaricato, attestante la puntuale descrizione delle modalità attraverso cui è avvenuta l'esecuzione delle prestazioni descritte nel contratto, debitamente sottoscritta dal Presidente del Gruppo e dal professionista medesimo.

#### **7.6.1. Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha allegato il primo *report* trasmesso, debitamente sottoscritto dalla professionista incaricata e dal Presidente del Gruppo, Tommaso Pellegrino.

**Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

**7.7 Spese di cancelleria e stampati (voce U-9), spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (voce U-11) e altre spese (voce U-16)**

Il Gruppo "Italia Viva" ha dichiarato di aver sostenuto

- spese pari ad euro 6.923,50 «[r]elativamente alla voce n. 9 "Spese di cancelleria e stampati" [...], comprensivo di IVA come per legge [...] [specificando al riguardo, in primo luogo, che] [l]a spesa si riferisce alla stampa di mille volumi [del] "Rapporto di fine Legislatura 2020/2025" effettuata dal Centro Stampa di Larmini Giovanni [...] [in secondo luogo, che] [l]a scelta dell'affidatario è comunque avvenuta a termine di **una indagine comparativa verbale** che ha coinvolto diverse realtà commerciali in grado di fornire servizi analoghi» (enfasi aggiunta);
- spese pari ad euro 700,00 per "libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani" «[...] [specificando al riguardo che] [l]a spesa si riferisce [...] per euro 200,00 all'acquisto di [un] abbonamento annuale alla rivista "Ora Notizie"[...] [e] per euro 500,00 all'acquisto di [un] abbonamento annuale alla rivista "Le Cronache"»;
- spese pari ad euro 9.162,04 «[i]n relazione alla voce n. 16 "Altre spese" [...]», specificando al riguardo che l'importo indicato è il risultato della sommatoria di i) euro 184,55 per spese di gestione del conto corrente; ii) euro 3.000,00 per la restituzione in favore del Consiglio Regionale della Campania delle somme decertificate con la citata deliberazione di questa Sezione n. 142/2025/FRG; iii) euro 5.977,49 per la restituzione delle somme residue, in precedenza trasferite dal Consiglio Regionale e depositate sul conto corrente bancario alla data di scioglimento del Gruppo Consiliare Italia Viva.

**7.7.1 Spese di cancelleria e stampati (voce U-9)**

Con riferimento alla spesa pari ad euro 6.923,50 sostenuta dal Gruppo per la stampa di mille volumi del "Rapporto di Legislatura 2020/2025", allegati alla Nota integrativa sono stati inviati i) la richiesta di autorizzazione alla spesa del Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino del 14 ottobre 2025, «per un costo presunto di [...] € 6.500,00», vistata a norma dell'art. 5, c. 5, del Disciplinare dal Vice Presidente del Gruppo; ii) una copia del volume, a titolo esemplificativo, composto di n. 101 pagine; iii) il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) prot. INAL n. 51161308, richiesto in data 14 ottobre 2025 e valido fino all'11 febbraio 2026, rilasciato in favore dell'impresa individuale "Centro Stampa di Larmini Giovanni" (codice fiscale LRMGNN75A29G793H), iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di Salerno dall'11 marzo 1999, ma con ultimo documento protocollato datato 6 luglio 2013 e senza alcun bilancio pubblicato; iv) la fattura n. 274 del 29 novembre 2025 per euro 6.923,50 e v) il consequenziale documento contabile attestante l'avvenuta esecuzione del bonifico bancario per il pari importo.

Al riguardo, la Sezione rilevava come l'art. 10 (*Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione delle spes[e]*) del Disciplinare del Gruppo, tuttavia, disponga al riguardo che

«1. *Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa*

di cui al D. Lgs. 163/06, **le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo** purché non in contrasto con il citato D. Lgs. 163/06. L'applicazione delle suddette disposizioni è volta ad attuare i criteri della trasparenza della concorrenza e dell'economicità» (enfasi aggiunta).

- «2. In considerazione dell'ammontare attendibile delle spese e della loro tipologia è ammessa il ricorso alle procedure di spese in economia - ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/06 - per l'effettuazione di tutti gli acquisti del Gruppo».
- «3. Onde evitare gli evidenti effetti distorsivi di tale ultima disposizione, **ad ulteriore limitazione delle previsioni di Legge in materia di spese in economia** è stabilito che:
  - il limite per il procedimento di acquisto in economia è fissato in € 20.000 per ogni singola acquisizione (al netto dell'IVA, come per ogni altra somma di seguito indicata);
  - **oltre l'importo di € 5.000 e sino all'importo di € 20.000 per singola acquisizione, l'acquisto è preceduto dall'espletamento di procedura negoziata, con invito alla presentazione di offerta ad almeno 5 operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalla PA in materia di ogni caso è necessario l'acquisto di almeno 3 preventivi [...]**» (enfasi aggiunta).
- «4. Le disposizioni sopraindicate non si applicano laddove si tratta di spesa per i sotto elencati beni e servizi specifici fermo restando che il corrispettivo per i servizi deve comunque mantenersi in linea di congruità per servizi analoghi:
  - per l'individuazione di location per iniziative pubbliche [...];
  - per l'individuazione di emittenti radio televisive siti web o piattaforma social per la trasmissione di spazi autogestiti o messaggi istituzionali [...]

La Sezione, pertanto, preso atto della puntuale disciplina auto-vincolante recata dal Disciplinare e del corredo documentale allegato al rendiconto trasmesso, richiedeva, al fine di poter vagliare il profilo della legittimità della spesa sostenuta per l'acquisto di beni e servizi da parte del Gruppo, la produzione i) di tutti agli atti e i provvedimenti amministrativi, comunque denominati, adottati dal Gruppo nell'ambito della "procedura negoziata" di cui all'art. 10, c. 3, del Disciplinare, con riferimento ai beni e al servizio in argomento; ii) degli "inviti alla presentazione di offerta" trasmessi ad almeno 5 operatori del settore in argomento, di cui all'art. 10, c. 3, del Disciplinare; iii) dei 3 preventivi indicati come "necessari" dall'art. 10, c. 3, del Disciplinare e tra i quali è stato selezionato l'operatore economico "Centro Stampa di Larmini Giovanni".

#### **7.7.1.1 Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha dichiarato che: «[i]n riferimento alla procedura negoziata relativa alla stampa del "Rapporto di fine legislatura" [...] [l]l'invito alla presentazione delle offerte nei confronti delle ditte è avvenuto telefonicamente o mediante contatti diretti [...] [e che da] tale consultazione sono stati acquisiti n. 3 preventivi da parte di tre diverse ditte. Dall'esame delle offerte così pervenute è stata scelta quella della ditta Centro Stampa di Larmini Giovanni che è risultata la più conveniente».

Sono stati inoltre prodotti *tre* preventivi indirizzati al Gruppo e precisamente i) il preventivo n. 28/2025 del 14 ottobre 2025 dell'impresa individuale "Graficad Lab di Gambino Teresa", per l'importo di euro 5.850,00 «Iva (22%) e grafica esclusi»; ii) il preventivo del 14 ottobre 2025 dell'impresa individuale "Centro Stampa di Larmini Giovanni", per l'importo citato di euro 5.675,00 «elaborazione grafica ed IVA 22% esclusi»; iii) il preventivo n. 26/2025 del 14 ottobre 2025 dell'impresa individuale "Campanelli Daniele", per l'importo complessivo di euro 7.143,10.

**Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

La Sezione, cionondimeno, invita il Gruppo, per il futuro, al *puntuale* rispetto della disciplina *auto-vincolante* recata dal proprio Disciplinare, anche tenuto conto della funzione pubblicistica esercitata e delle conseguenze che ciò produce in ordine alla disciplina normativa applicabile *ratione materiae* (cfr., tra le molte, SSRR. spec. comp., sent., 29 dicembre 2022, n. 19/2022/RGC; Cass. civ., Sez. Un., ord., 15 gennaio 2021, n. 622; *Id.*, sent., 28 febbraio 2020, n. 5590; Cons. St., Sez. VI, sent., 26 maggio 2015, n. 2660).

**7.7.2. Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (voce U-11) e altre spese (voce U-16)**

Con riferimento alla spesa pari ad euro 200,00 sostenuta dal Gruppo per l'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista "L'ora della Sera", allegati alla Nota integrativa sono stati inviati i) la richiesta di autorizzazione alla spesa del Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino del 5 febbraio 2025, vistata a norma dell'art. 5, c. 5, del Disciplinare dal Vice Presidente del Gruppo; ii) una proposta contrattuale contenuta in una comunicazione via posta elettronica ordinaria del 25 gennaio 2025 inviata dal titolare dell'impresa individuale "Ora Edizioni di Andrea Pellegrino" (codice fiscale PLLNDR81P14A717T); iii) copia digitale dei quotidiani pubblicati dalla rivista "L'ora della Sera" dal mese di gennaio al mese di dicembre 2025; iv) la fattura n. 5 del 3 febbraio 2025 per euro 200,00 emessa dall'impresa individuale "Ora Edizioni di Andrea Pellegrino" (codice fiscale PLLNDR81P14A717T) e v) il consequenziale documento contabile attestante l'avvenuta esecuzione del bonifico bancario per il pari importo.

Con riferimento, invece, alla spesa pari ad euro 500,00 sostenuta dal Gruppo per l'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista "Le Cronache", allegati alla Nota integrativa sono stati inviati i) la richiesta di autorizzazione alla spesa del Presidente del Gruppo Tommaso Pellegrino del 5 febbraio 2025, vistata a norma dell'art. 5, c. 5, del Disciplinare dal Vice Presidente del Gruppo; ii) un preventivo su carta intestata dell'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X) del 5 febbraio 2025; iii) copia digitale dei quotidiani pubblicati dalla rivista "Le Cronache" dal mese di gennaio al mese di dicembre 2025; iv) la fattura n. 4 del 6 febbraio 2025 per euro 500,00 emessa dall'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X) e v) il consequenziale documento contabile attestante l'avvenuta esecuzione del bonifico bancario per il pari importo.

In merito, la Sezione osservava che la procedura osservata non appariva conforme al dettato dell'art. 10, c. 3, del Disciplinare laddove, in tema di procedure per l'acquisto di beni e servizi, prevede che «per gli acquisiti di beni o servizi di *valore singolo*

*non superiore ad € 1.500,00, laddove ragioni di speditezza ed efficienza - ovvero la notoria correttezza dei corrispettivi di mercato sconsiglino ulteriore indugio, l'indagine di mercato può anche essere svolta senza la materiale acquisizione di preventivi, dandosi atto in apposita nota del Presidente del Gruppo delle offerte, anche [...] verbali[,] acquisite, ovvero delle fonti da cui è stata acquisita la notizia della correttezza del corrispettivo corrente ovvero della congruità della spesa secondo il valore corrente».*

Mancando, tuttavia, nella documentazione prodotta a corredo della spesa in argomento, qualsivoglia allegazione atta a provare l'esperimento della procedura come prevista dall'articolo sopra riportato, la Sezione chiedeva di colmare la lacuna documentale.

Inoltre, con riferimento esclusivo alla spesa sostenuta per l'abbonamento annuale alla rivista "Le Cronache", si rilevava la mancata allegazione del DURC dell'impresa fornitrice.

#### **7.7.2.1 Le risposte fornite dal Gruppo consiliare**

Con la citata relazione integrativa del 13 aprile 2026, il Gruppo consiliare, al riguardo, ha dichiarato che «[l]a scelta dell'affidatario è avvenuta a termine di una indagine qualitativa comparativa che ha coinvolto diverse testate on-line con la verifica, direttamente presso i rispettivi siti web o mediante contatti telefonici, del costo dell'abbonamento annuale. A termine di tale verifica si è giunti alla scelta di sottoscrivere l'abbonamento ai due giornali on line Le Cronache e Ora Edizioni di Andrea Pellegrino».

È stato inoltre prodotto il DURC on-line prot. INPS n. 49794371, richiesto in data 6 marzo 2026 e valido fino al 4 luglio 2026, rilasciato in favore dell'impresa individuale "Media Press D'Angelo" (codice fiscale DNGDRA02T03H703X).

#### **Alla luce dei chiarimenti forniti, la Sezione giudica la criticità superata.**

La Sezione, cionondimeno, invita il Gruppo, per il futuro, al *puntuale* rispetto della disciplina *auto-vincolante* recata dal proprio Disciplinare, anche tenuto conto della funzione pubblicistica esercitata e delle conseguenze che ciò produce in ordine alla disciplina normativa applicabile *ratione materiae* (cfr., tra le molte, SSRR. spec. comp., sent., 29 dicembre 2022, n. 19/2022/RGC; Cass. civ., Sez. Un., ord., 15 gennaio 2021, n. 622; *Id.*, sent., 28 febbraio 2020, n. 5590; Cons. St., Sez. VI, sent., 26 maggio 2015, n. 2660).

### **8. Esito dell'esame della Corte**

Il rendiconto risulta conforme alle richieste di regolarizzazione inoltrate da questa Corte.

Ciò nonostante, per i prossimi esercizi, si raccomanda al Gruppo di adempiere agli obblighi di legge di cui all'art. 1, cc. 9 e ss., del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012), assicurando *puntualmente* il rispetto della disciplina *auto-vincolante* recata dal proprio Disciplinare, anche tenuto conto della funzione pubblicistica esercitata e delle conseguenze che ciò produce in ordine alla disciplina normativa applicabile *ratione materiae* (cfr., tra le molte, SSRR. spec. comp., sent., 29 dicembre 2022, n. 19/2022/RGC; Cass. civ., Sez. Un., ord., 15 gennaio 2021, n. 622; *Id.*, sent., 28 febbraio 2020, n. 5590; Cons. St., Sez. VI, sent., 26 maggio 2015, n. 2660).

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

**DICHIARA**

regolare il rendiconto del Gruppo consiliare “Italia Viva” per l’esercizio finanziario 2025, per come integrato dalla documentazione trasmessa a supporto a seguito della comunicazione di questa Sezione inviata a norma dell’art. 1., c. 11. del d.l. n. 174 del 2012 (conv. dalla l. n. 213 del 2012);

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, anche ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale unitamente al rendiconto, e, per conoscenza, al Presidente della Regione Campania.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026.

Il Relatore

Ref. Ilvio Pannullo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato